



Ministero dell'Istruzione

Esami di Stato nel secondo ciclo a.s. 2021/2022

OM 14 marzo 2022, n. 65

Dott.ssa Flaminia Giorda
Coordinatrice della Struttura
tecnica esami di Stato



Esame di Stato 2021/2022

Riferimenti normativi essenziali:

- Articolo 1, comma 956, della legge 30 dicembre 2021, n. 234
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122
- Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62
- Legge 20 agosto 2019, n. 92 (Educazione civica)
- OM 16 maggio 2020, n. 11 (art. 4 c. 4 eventuale integrazione credito classe terza)
- Decreto del Ministro dell'istruzione 6 agosto 2020, n. 88 (Curriculum dello studente)
- OM 14 marzo 2022, n. 65 (Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione)
- OM 14 marzo 2022, n. 66 (Costituzione e nomina delle commissioni)
- Nota 28 marzo 2022, n. 7775 (Chiarimenti e indicazioni operative)

Art. 3 Ammissione dei candidati interni

In relazione ai **requisiti di profitto, nessuna deroga è prevista;** sono quindi richiesti:

- votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con un unico voto
- voto di comportamento non inferiore a sei decimi
- possibilità di ammettere con provvedimento motivato nel caso di una insufficienza in una sola disciplina

Art. 3 Ammissione dei candidati interni

In relazione al **requisito della «frequenza per almeno tre quarti del monte ore personalizzato»** le istituzioni scolastiche valutano le deroghe «di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a) del Dlgs 62/2017 ai sensi dell'articolo 14, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica». **Ai collegi docenti è quindi affidato il potere di deroga comunque previsto dalla normativa vigente.** Si è peraltro sottolineato il dover tenere in considerazione l'impatto dell'emergenza epidemiologica.

Deroghe

Gli studenti iscritti all'ultimo anno di corso sono ammessi all'esame «anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 2, lettere b) e c) del Dlgs 62/2017».

Si prescinde perciò:

- dalla partecipazione alle prove INVALSI - lettera b)
- dallo svolgimento delle attività di PCTO - lettera c).

Art. 3 Ammissione dei candidati interni

In questo articolo e nel successivo articolo 15 sono state inserite le indicazioni relative alla modalità di pubblicazione degli esiti degli scrutini e del calendario dei colloqui che lo scorso anno erano contenute nella nota DGOSVI 16 giugno 2021, n. 13914.

Art. 4 Ammissione dei candidati esterni

Quest'anno i candidati esterni hanno presentato domanda tramite procedura informatizzata (Nota 12 novembre 2021, n. 28118).

Anche per questi candidati si prescinde dai «requisiti di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo del Dlgs 62/2017» (prove INVALSI e attività «assimilabili» ai PCTO).

Art. 4 Ammissione dei candidati esterni

Candidati esterni - Trento e Bolzano

Si prevede che, nelle Province autonome di Trento e Bolzano, possano essere ammessi come candidati esterni coloro che, dopo aver frequentato il corso annuale previsto dall'articolo 15, comma 6, del Dlgs 226/2005, siano già stati ammessi all'esame di Stato ma non lo abbiano superato; l'ammissione è subordinata comunque al superamento dell'esame preliminare.

Art. 5 Esame preliminare dei candidati esterni

Nell'articolo è stato aggiunto il comma 2.

2. Gli esami preliminari consistono in prove **scritte, grafiche, scritto-grafiche, compositivo/esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali**, idonee ad accertare la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica. Il candidato che sostiene **esami preliminari relativi a più anni** svolge **prove idonee ad accertare la sua preparazione** in relazione alla programmazione **relativa a ciascun anno** di corso; la **valutazione** delle prove è **distinta per ciascun anno**.

Art. 8 Effettuazione delle prove d'esame fuori dalla sede scolastica ed effettuazione del colloquio in videoconferenza

Quest'anno, dovendosi svolgere prove scritte, «i Dirigenti preposti agli USR valutano le **richieste di effettuazione delle prove d'esame fuori dalla sede scolastica** per i candidati degenti in luoghi di cura od ospedali o detenuti, o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell'esame. In tale ipotesi, le prove scritte sono effettuate, di norma, nella sessione suppletiva.

I candidati che, per **sopravvenuta impossibilità** dovuta a malattia o ad altri gravi documentati impedimenti, non possono lasciare il proprio domicilio per l'effettuazione del colloquio inoltrano al presidente della commissione d'esame motivata richiesta di effettuazione del colloquio a distanza, corredandola di idonea documentazione. Il presidente della commissione dispone la modalità d'esame in videoconferenza. Diversamente, i candidati che non possono lasciare il proprio domicilio per lo svolgimento delle prove scritte, che debbono obbligatoriamente essere effettuate in presenza, vengono rinviati alle sessioni suppletiva o straordinaria secondo quanto previsto all'articolo 26».

Art. 10 Documento del Consiglio di classe

Entro il 15 maggio 2022 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del d. lgs. 62/2017, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, **anche in ordine alla predisposizione della seconda prova di cui all'articolo 20**, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell'esame.

Art. 10 Documento del Consiglio di classe

Come già lo scorso anno, a seguito delle novità introdotte dalla legge 20 agosto 2019, n. 92, si prevede che il documento del consiglio di classe evidenzia, per le discipline coinvolte nell'insegnamento trasversale di **Educazione civica**, gli **obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica**.

Al documento possono essere inoltre allegati atti relativi ai percorsi e ai progetti svolti nell'ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione (tali attività possono infatti presentare elementi di continuità con l'insegnamento di Educazione civica).

Art. 11 Credito scolastico

Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di **cinquanta punti**.

I consigli di classe:

attribuiscono il credito sulla base della **tabella** di cui all'**allegato A al d. lgs. 62/2017** nonché delle indicazioni fornite nell'articolo 11 (tenendo conto anche dell'**eventuale integrazione** del credito conseguito nell'a.s. 2019/2020 - vedi slide successiva);

procedono poi a **convertire** il credito complessivo espresso in quarantesimi in credito in cinquantesimali, sulla base della **tabella 1 di cui all'allegato C all'ordinanza**.

Art. 11 Credito scolastico- eventuale integrazione a. s. 2019/2020

L'articolo 4 comma 4 dell'OM 11/2020 prevedeva la possibilità di un'**eventuale integrazione**, in misura non superiore a 1 punto (nota 28 maggio 2020 n. 8464), del credito conseguito nel 2020:

*Nel caso di **media inferiore a sei decimi** per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito **pari a 6**, fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento all'allegato A al Decreto legislativo corrispondente alla classe frequentata nell'anno scolastico 2019/2020, **nello scrutinio finale relativo all'anno scolastico 2020/21**, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato di cui all'articolo 6, comma 1. **La medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita**, con le tempistiche e le modalità già descritte, **per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi**, secondo criteri stabiliti dal collegio docenti.*

Se la possibilità di integrare il credito non è stata presa in considerazione nell'a.s. 2020/2021, si ritiene che si possa farlo nello scrutinio finale del corrente anno scolastico.

Tabella di conversione

Allegato C Tabella 1 conversione del credito scolastico complessivo

Punteggio in 40esimi	Punteggio in 50esimi
21	26
22	28
23	29
24	30
25	31
26	33
27	34
28	35
29	36
30	38
31	39
32	40
33	41
34	43
35	44
36	45
37	46
38	48
39	49
40	50

Art. 11 Credito scolastico IdA

Per i **candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello**, il credito scolastico è attribuito con le seguenti modalità:

per quanto riguarda il credito maturato nel **secondo periodo didattico**, il consiglio di classe attribuisce il punteggio facendo riferimento alla **media dei voti** assegnati e alle **correlate fasce di credito** relative al **quarto anno** di cui alla **tabella all'allegato A del d. lgs. 62/2017**, moltiplicando per due il punteggio ivi previsto, in misura comunque **non superiore a venticinque** punti;

per quanto riguarda, invece, il credito maturato nel **terzo periodo didattico**, il consiglio di classe attribuisce il punteggio facendo riferimento alla media dei voti assegnati e alle correlate fasce di credito relative al **quinto** anno di cui alla citata tabella.

Ovviamente, il credito così attribuito, espresso in quarantesimi, è convertito in cinquantiesimi come già sopra specificato.

Art. 12 Commissioni d'esame

Anche per questo anno scolastico le commissioni d'esame sono costituite da soli commissari interni, con Presidente esterno.

Non sono designabili commissari per la disciplina Educazione civica, stante la natura trasversale dell'insegnamento.

È assicurata la presenza del commissario di italiano nonché del commissario della disciplina oggetto della seconda prova, di cui agli allegati B/1, B/2, B/3 all'Ordinanza.

Art. 15 e 16 Riunioni plenaria e preliminare

-

Attività delle Commissioni

- Le attività previste e quelle da calendarizzare sono in larga parte quelle ordinarie (compresa la correzione delle prove scritte), riferite sia ai candidati interni che agli esterni. L'effettuazione delle prove scritte comporta la **calendarizzazione di una riunione in cui definire le tre proposte di traccia** per la seconda prova (art. 20).
- Cambiano i parametri per il 'bonus': la sottocommissione definisce i criteri per «l'eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di cinque punti, per i candidati che abbiano conseguito un **credito** scolastico di **almeno quaranta** punti e un risultato nelle **prove di esame** pari almeno a **quaranta punti**».

Art. 17 Prove d'esame e punteggi

Per l'anno scolastico 2021/2022 le prove d'esame e i loro punteggi sono:

prima prova scritta nazionale di lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l'insegnamento (punti 15)

seconda prova scritta sulle discipline di cui agli allegati B/1, B/2, B/3 all'ordinanza, **predisposta**, con le **modalità** di cui all'**art. 20**, in **conformità** ai **quadri di riferimento** allegati al d.m. n. 769 del 2018, affinché detta prova sia aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell'anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo (punti 10)

colloquio (punti 25)

Art. 17 Prove d'esame – calendario e durata

prima prova: mercoledì 22 giugno 2022, dalle ore 8:30 (durata della prova: sei ore);

seconda prova in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva, musicale e coreutica: giovedì 23 giugno 2022. La **durata** della seconda prova è **prevista nei quadri di riferimento** allegati al d.m. n. 769 del 2018. **Qualora** i suddetti quadri di riferimento prevedano un **range orario**, la **durata è definita dalla sottocommissione** con le modalità di cui all'articolo 20. Nel caso in cui le **necessità organizzative** impediscano lo svolgimento della seconda prova per entrambe le classi assegnate alla commissione nello stesso giorno 23 giugno, **il Presidente può stabilire che una delle due classi svolga la prova il giorno 24 giugno**, ferma restando l'eventuale prosecuzione della prova nei giorni successivi per gli indirizzi nei quali detta prova si svolge in più giorni;

prima prova suppletiva: mercoledì 6 luglio 2022, dalle ore 8:30;

seconda prova suppletiva: giovedì 7 luglio 2022, con eventuale prosecuzione nei giorni successivi per gli indirizzi nei quali detta prova si svolge in più giorni.

Artt. 18 e 19 Prima prova

La prima prova scritta è:

- **nazionale**
- elaborata nel **rispetto del quadro di riferimento allegato al d.m. 21 novembre 2019, 1095** (tre diverse tipologie, sette tracce con una traccia di tipologia B obbligatoriamente di ambito storico).

L'invio avviene tramite plico telematico.

Art. 20 Seconda prova

La seconda prova, per l'anno scolastico 2021/2022, ha per oggetto **una sola disciplina** caratterizzante, individuata dagli Allegati B/1, B/2, B/3 all'ordinanza.

Le **caratteristiche** della seconda prova scritta sono indicate nei **quadri di riferimento** adottati con d.m. 769 del 2018.

Qualora i suddetti quadri di riferimento prevedano un range orario per la durata della prova, ciascuna sottocommissione, entro il giorno 21 giugno 2022, definisce collegialmente tale durata. Contestualmente, il presidente stabilisce, per ciascuna delle sottocommissioni, il giorno e/o l'orario d'inizio della prova, dandone comunicazione all'albo dell'istituto o degli eventuali istituti interessati.

*Nota 7775/2022: Qualora la **prova** riguardi **più sottocommissioni** della medesima istituzione scolastica, le stesse **concordano la durata** della prova, mentre i presidenti **definiscono di comune accordo l'orario di inizio** della prova **e le modalità di sorteggio** della traccia.*

Art. 20 Seconda prova e QdR

Le **caratteristiche** della seconda prova scritta sono indicate nei **quadri di riferimento** adottati con d.m. 769 del 2018.

I QdR contengono:

- struttura e caratteristiche della prova d'esame
- per ciascuna disciplina caratterizzante, i nuclei tematici fondamentali e gli obiettivi della prova
- la griglia di valutazione, in ventesimi, i cui indicatori saranno declinati in descrittori a cura delle commissioni.

Nota 7775/2022: *Per i **percorsi di studio che non dispongono di un Quadro di riferimento specifico**, ai fini dell'elaborazione delle proposte di tracce si terrà conto del **Quadro di riferimento dell'indirizzo ordinamentale di afferenza** (quello di cui si consegue il diploma) e/o della struttura e delle caratteristiche delle **prove nazionali** dello specifico percorso somministrate nel **2019** in quanto compatibili.*

Art. 20 Seconda prova: elaborazione traccia

Elaborazione della traccia → due diverse modalità:

Comma 2: **per tutte le classi quinte dello stesso indirizzo, articolazione, opzione presenti nell'istituzione scolastica** (*perciò, quando nella scuola ci sono più classi finali di uno stesso tipo*) i **docenti titolari della disciplina oggetto della seconda prova di tutte le sottocommissioni** operanti nella scuola **elaborano collegialmente**, entro il 22 giugno, **tre proposte** di tracce, sulla base delle informazioni contenute nei documenti del consiglio di classe di tutte le classi coinvolte; **tra tali proposte viene sorteggiata**, il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta, la **traccia** che verrà svolta **in tutte le classi coinvolte**

Comma 3: quando **nell'istituzione scolastica è presente un'unica classe di un determinato indirizzo, articolazione, opzione**, l'elaborazione delle **tre proposte** di tracce è effettuata **dalla singola sottocommissione**, entro il 22 giugno, sulla base delle informazioni contenute nel documento del consiglio di classe e delle proposte avanzate dal docente titolare della disciplina oggetto della prova. Il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta si procede al sorteggio.

Art. 20 Seconda prova: precisazione sul procedimento di cui all'articolo 20 comma 2

La nota 7775/2022 precisa che:

In relazione al procedimento di formulazione delle tre proposte di traccia della seconda prova di cui all'articolo 20, comma 2, dell'ordinanza, tutti i docenti titolari della disciplina oggetto di seconda prova dichiarano obbligatoriamente per iscritto:

a) se nell'anno scolastico 2021/2022 abbiano o meno istruito privatamente uno o più candidati assegnati alle altre sottocommissioni coinvolte nella predisposizione e nella somministrazione della prova;

b) se abbiano o meno rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero di coniugio, unione civile o convivenza di fatto con candidati assegnati ad altre sottocommissioni coinvolte nella predisposizione e nella somministrazione della prova.

Nei casi di dichiarazione affermativa, ai sensi della lettera a), il docente si astiene dal partecipare ai lavori collegiali.

Nei casi di dichiarazione affermativa ai sensi della lettera b), il presidente della sottocommissione di cui il commissario è membro, sentito il presidente della sottocommissione cui è assegnato il candidato coinvolto, può disporre motivata deroga all'incompatibilità.

Art. 20 Seconda prova: elaborazione traccia

Dato che l'elaborazione della traccia è affidata ai docenti delle singole istituzioni scolastiche, è opportuno:

- *promuovere una riflessione condivisa sui quadri di riferimento: le caratteristiche della prova, i nuclei tematici fondamentali, gli obiettivi della prova indicati dei QdR devono essere rigorosamente rispettati nell'elaborazione delle proposte di tracce;*
- *favorire il confronto, anche all'interno dei dipartimenti, tra docenti di classi diverse appartenenti allo stesso indirizzo, articolazione, opzione, per porre le basi dell'elaborazione condivisa in fase di esame di Stato.*

Si veda il proposito la nota 7775/2022.

Art. 20 Seconda prova: casi particolari

Commissione che abbina due classi dello stesso indirizzo, articolazione, opzione ma appartenenti a istituzioni scolastiche diverse: l'elaborazione avviene a livello di sottocommissione, distintamente per ciascuna scuola.

Commissione in cui il docente titolare della disciplina di seconda prova è comune alle due classi, e nella scuola non vi sono altre classi dello stesso indirizzo, articolazione, opzione: l'elaborazione viene effettuata dall'intera commissione.

Art. 21 Correzione e valutazione prove scritte

La sottocommissione è tenuta a iniziare la correzione e valutazione delle prove scritte **al termine della seconda prova** scritta, dedicando un **numero di giorni congruo** rispetto al numero dei candidati da esaminare.

La sottocommissione dispone di un massimo di **quindici punti** per la **prima prova** scritta e di **dieci punti** per la **seconda prova** scritta.

La commissione **elabora le griglie di valutazione** ai sensi dei **quadri di riferimento** già citati, declinando gli indicatori in descrittori; tali griglie prevedono una valutazione espressa **in ventesimi**.

Il **punteggio in ventesimi** di ciascuna prova viene **convertito** ai sensi delle **tabelle 2 e 3 di cui all'allegato C** all'ordinanza.

N.B. tutta la procedura di votazione sulle proposte di punteggio, a partire dalla più alta ecc., prevista in passato, non è più attuale alla luce dell'impiego di griglie di valutazione che escludono la proposta di punteggi complessivi diversi da parte dei componenti della sottocommissione.

Valutazione prove scritte – arrotondamento del punteggio

Nota 7775/2022:

*Le tabelle di conversione del punteggio delle prove scritte di cui all'allegato C all'ordinanza e la griglia per la valutazione del colloquio di cui all'allegato A prevedono la possibilità di assegnare **alle singole prove di esame un punteggio con decimale (.50)**.*

*Si specifica che **l'arrotondamento all'unità superiore** verrà operato **una sola volta**, dopo aver sommato i singoli punteggi conseguiti nelle due prove scritte e nel colloquio, **sul punteggio totale conseguito nelle prove d'esame**.*

Approfondimento: Griglia di valutazione prima prova scritta (QdR all d.m. 1095/2019)

La griglia di valutazione della prima prova scritta prevede due tipologie di indicatori:

- 1) Indicatori da applicare a tutti i tipi di traccia
- 2) Indicatori specifici per ogni tipologia (A-B-C)

La commissione assegnerà un massimo di 60 punti agli indicatori sub 1) e un massimo di 40 punti agli indicatori sub 2)

La commissione, quindi, sarà chiamata a:

- declinare gli indicatori in descrittori di livello
- attribuire un peso quantitativo a ciascun indicatore (rispettando il rapporto 60/40)
- attribuire un intervallo di punti a ciascun livello
- riportare il punteggio a ventesimi (dividendo per 5 il totale ottenuto).

Approfondimento: Griglia di valutazione seconda prova

Le griglie di valutazione allegate al d.m. 769/2018 sono specifiche per ogni indirizzo, articolazione, opzione.

In esse sono definiti gli indicatori (in media 4-5 per ogni QdR), che costituiscono le dimensioni valutative collegate agli obiettivi della prova.

Le Commissioni declineranno gli indicatori in descrittori di livello, tenendo conto anche delle caratteristiche della traccia.

Per ciascun indicatore viene definito un punteggio massimo; il totale è 20.

Griglia di valutazione seconda prova: un esempio

Indicatori	Livello	Descrittori/Evidenze	Punti	Punteggio
Analizzare la situazione problematica. Identificare i dati ed interpretarli. Effettuare gli eventuali collegamenti e adoperare i codici grafico-simbolici necessari.	L1			Max 5
	L2			
	L3			
	L4			
Conoscere i concetti matematici utili alla soluzione. Analizzare possibili strategie risolutive ed individuare la strategia più adatta.	L1			Max 6
	L2			
	L3			
	L4			
Risolvere la situazione problematica in maniera coerente, completa e corretta, applicando le regole ed eseguendo i calcoli necessari.	L1			Max 5
	L2			
	L3			
	L4			
Commentare e giustificare opportunamente la scelta della strategia risolutiva, i passaggi fondamentali del processo esecutivo e la coerenza dei risultati al contesto del problema.	L1			Max 4
	L2			
	L3			
	L4			

Tablelle di conversione punteggio prove scritte

Prima prova

Punteggio in base 20	Punteggio in base 15
1	1
2	1.50
3	2
4	3
5	4
6	4.50
7	5
8	6
9	7
10	7.50
11	8
12	9
13	10
14	10.50
15	11
16	12
17	13
18	13.50
19	14
20	15

Seconda prova

Punteggio in base 20	Punteggio in base 10
1	0.50
2	1
3	1.50
4	2
5	2.50
6	3
7	3.50
8	4
9	4.50
10	5
11	5.50
12	6
13	6.50
14	7
15	7.50
16	8
17	8.50
18	9
19	9.50
20	10

Art. 22 Colloquio – Curriculum dello studente

Nella conduzione del colloquio, la sottocommissione tiene conto delle informazioni contenute nel **Curriculum dello studente** (di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 6 agosto 2020, n. 88).

Con il Curriculum la sottocommissione ha a disposizione non solo dati che riguardano il percorso scolastico del candidato, ma anche informazioni relative a certificazioni, a esperienze significative, a competenze eventualmente acquisite in contesti non formali o informali (se inserite dallo studente nell'apposita area del Curriculum).

Il Curriculum dello studente consente una migliore organizzazione e documentazione della realtà degli apprendimenti e delle caratteristiche di ciascuno (nota 349/2021).

Art. 22 Colloquio – Analisi del materiale

Il colloquio si svolge a partire dall'analisi, da parte del candidato, del **materiale** scelto dalla sottocommissione.

Le **modalità di predisposizione e assegnazione** sono le stesse utilizzate nel 2021 (La sottocommissione provvede alla predisposizione e all'assegnazione dei materiali **all'inizio di ogni giornata di colloquio, prima del loro avvio**, per i relativi candidati).

Il materiale è finalizzato a favorire la trattazione dei **nodi concettuali** caratterizzanti le **diverse discipline** e del loro **rapporto interdisciplinare**.

Nella predisposizione dei materiali e nella assegnazione ai candidati la sottocommissione **tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto**, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, **con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese** nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida.

Art. 22 Colloquio d'esame – PCTO e Educazione civica

Il candidato dimostra, nel corso del colloquio:

di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei **PCTO**, con **riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall'emergenza pandemica**;

di aver maturato le competenze di **Educazione civica** come definite nel **curricolo d'istituto** e previste dalle **attività declinate dal documento del consiglio di classe**.

Art. 22 Colloquio – IdA

I candidati, il cui percorso di studio personalizzato (PSP) prevede, nel terzo periodo didattico, l'**esonero** dalla frequenza di **unità di apprendimento (UDA) riconducibili a intere discipline**, possono – a richiesta – essere **esonerati dall'esame su tali discipline** nell'ambito del colloquio.

Per i candidati che **non hanno svolto i PCTO**, il colloquio valorizza il **patrimonio culturale della persona** a partire dalla sua storia professionale e individuale, quale emerge dal patto formativo individuale, e favorisce una **rilettura biografica del percorso** anche nella prospettiva dell'apprendimento permanente.

Art. 22 Colloquio – Valutazione

La sottocommissione:

- dispone di **venticinque punti** per la valutazione del colloquio
- procede all'attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio viene espletato.

Il punteggio è attribuito dall'intera sottocommissione, compreso il presidente, secondo la **griglia di valutazione di cui all'allegato A** all'ordinanza.

Come già osservato in relazione alle prove scritte, l'uso della griglia esclude il ricorso a una procedura di voto su proposte di punteggio globale del colloquio.

Art. 22 Colloquio – Valutazione

Allegato A Griglia di valutazione della prova orale

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.

Indicatori	Livelli	Descrittori	Punti	Punteggio
Acquisizione dei contenuti e dei metodi delle diverse discipline del curricolo, con particolare riferimento a quelle d'indirizzo	I	Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.	0.50 - 1	
	II	Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.	1.50 - 3.50	
	III	Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.	4 - 4.50	
	IV	Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.	5 - 6	
	V	Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.	6.50 - 7	
Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle tra loro	I	Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato	0.50 - 1	
	II	È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato	1.50 - 3.50	
	III	È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline	4 - 4.50	
	IV	È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata	5 - 5.50	
	V	È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita	6	
Capacità di argomentare in maniera critica e personale, rielaborando i contenuti acquisiti	I	Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico	0.50 - 1	
	II	È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti	1.50 - 3.50	
	III	È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti	4 - 4.50	
	IV	È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti	5 - 5.50	
	V	È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti	6	
Ricchezza e padronanza lessicale e semantica, con specifico riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore, anche in lingua straniera	I	Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato	0.50	
	II	Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato	1	
	III	Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore	1.50	
	IV	Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato	2 - 2.50	
	V	Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore	3	
Capacità di analisi e comprensione della realtà in chiave di cittadinanza attiva a partire dalla riflessione sulle esperienze personali	I	Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato	0.50	
	II	È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato	1	
	III	È in grado di compiere un'analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali	1.50	
	IV	È in grado di compiere un'analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali	2 - 2.50	
	V	È in grado di compiere un'analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali	3	
Punteggio totale della prova				

Art. 23 Progetto Esabac e Esabac-techno. Percorsi a opzione internazionale

Anche per quest'anno la **terza prova scritta** è **sostituita da prove orali** sulle discipline specifiche.

Le prove sono valutate separatamente per il rilascio dei diplomi o della specifica attestazione.

Per le prove del Baccalauréat si specifica che la distinta valutazione avviene in ventesimi (le commissioni possono predisporre apposite griglie di valutazione).

Si precisa che della valutazione di tali prove si tiene conto anche nell'ambito della valutazione generale del colloquio (*riconducendo l'accertamento delle competenze linguistico-comunicative e delle conoscenze e competenze specifiche agli indicatori della griglia di valutazione della prova orale*).

Resta in ogni caso esclusa la possibilità di effettuare una media aritmetica tra la valutazione ai fini del Baccalauréat / attestazione dei percorsi internazionali e la valutazione complessiva del colloquio d'esame.

Artt. 24 e 25 Esame dei candidati con disabilità, con DSA e altri BES

Le **previsioni** per i candidati con disabilità, con DSA e altri BES (disposizioni sulle prove equipollenti, sulle misure compensative, sull'assegnazione di tempi differenziati per l'effettuazione delle prove scritte ecc.) **ricalcano per lo più quelle ordinarie** delle precedenti sessioni d'esame con prove scritte.

- **Per il colloquio**, il consiglio di classe acquisisce elementi, sentita la famiglia, per stabilire per quali studenti sia necessario provvedere, in ragione del PEI, allo svolgimento in **modalità telematica** qualora l'esame orale in presenza, anche per effetto dell'applicazione delle eventuali misure sanitarie di sicurezza, risultasse inopportuno o di difficile attuazione.

Art. 26 Assenze dei candidati

Ai candidati che, a seguito di assenza per malattia, debitamente certificata, o dovuta a grave documentato motivo, riconosciuto tale dalla sottocommissione, anche in relazione alla situazione pandemica, si trovano nell'assoluta **impossibilità di partecipare alle prove scritte**, è data facoltà di sostenere le prove stesse nella **sessione suppletiva**.

Ai candidati che, a seguito di assenza per malattia, debitamente certificata, o dovuta a grave documentato motivo, riconosciuto tale dalla sottocommissione, si trovano nell'assoluta **impossibilità di partecipare, anche in videoconferenza, al colloquio nella data prevista**, è data facoltà di **sostenere la prova stessa in altra data entro il termine di chiusura dei lavori** previsto dal calendario deliberato dalla commissione.

Tale termine si riferisce al calendario dell'intera commissione.

Art. 34 Autonomie

Ai sensi della legge della Regione autonoma **Valle d'Aosta** n. 11 del 2018, nelle scuole della Regione autonoma Valle d'Aosta **è svolta una terza prova scritta e una prova orale di lingua francese.**

Nelle scuole della Provincia autonoma di **Bolzano**, l'accertamento delle **competenze nella seconda lingua** o nella lingua di insegnamento non oggetto della prima prova scritta, si svolge **all'interno del colloquio**, secondo modalità di verifica e valutazione coerenti con le indicazioni provinciali in materia di curriculum scolastico.

Nelle scuole con lingua di insegnamento **slovena** e con insegnamento **bilingue sloveno-italiano** del Friuli-Venezia Giulia, la **terza prova scritta** in italiano – seconda lingua è **sostituita da una prova orale**, che si svolge nella stessa giornata del colloquio e della quale si tiene conto nell'ambito della valutazione di quest'ultimo.

Art. 34 Scuole italiane all'estero

Per gli studenti che frequentano le scuole italiane all'estero **si applicano le disposizioni dell'ordinanza, fatti salvi eventuali provvedimenti adottati dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale**, sentito il Ministero dell'istruzione, nel caso in cui sia indispensabile adattare l'applicazione della presente ordinanza all'evoluzione della situazione epidemiologica nei Paesi in cui operano le scuole italiane all'estero.

Altri elementi da sottolineare

- Nella compilazione dei verbali è previsto l'uso di "Commissione web" «salvo motivata impossibilità». Art. 27 comma 3
- La competenza alla firma degli attestati di credito formativo è precisata all'Art. 28 comma 7.
- Si precisa che il Supplemento Europass al certificato e il Curriculum dello studente sono resi disponibili agli studenti nell'apposita piattaforma (le segreterie non devono più stamparli o comunque inviarli a coloro che superano l'esame). Art. 28 comma 11.
- Anche quest'anno i Presidenti di commissione trasmetteranno al competente USR un'apposita relazione, sulla base di un form telematico disponibile su "Commissione web", contenente osservazioni sullo svolgimento delle prove e sui livelli di apprendimento degli studenti, nonché eventuali proposte migliorative dell'esame di Stato. Nota 7775/2022